

DEL COMANDANTE.

XLIII.

Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà d'un solo, che sappia raccogliere eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per vóto il Comandante e a lui rimettere la potestà suprema senza appellazione.

Il Consiglio determina il più o men breve tempo dell'imperio, non dimenticando che nella Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.

XLIV.

Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi.

I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissarii.

XLV.

Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera